

Spett.le

**Cliente**

*Alla c.a. dell'Amministrazione del Personale*

Assago, 22 luglio 2021

**Contratto Collettivo Nazionale Assicurazioni – agenzie in gestione libera (ANAPA – UNAPASS) – accordo sindacale del 26 maggio 2021**

Con riferimento al CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazioni in gestione libera (ANAPA – UNAPASS), scaduto il 30 giugno 2020, in data 26 maggio 2021 ANAPA, FIRST - CISL, FISAC - CGIL, FNA e UILCA hanno sottoscritto un accordo sindacale in tema di contribuzione per l'assistenza contrattuale e polizze assicurative.

1. **CONTRIBUZIONE PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE (ART. 3 DEL CCNL)**

Con l'accordo in commento, la **contribuzione di assistenza contrattuale** sarà pari a:

- **2,00 euro** (in luogo di 1,00 euro) a carico di tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinati alle coperture del piano sanitario, attraverso apposita Cassa, e a tutte le coperture assicurative attuali e future e dirette agli stessi (l'importo sarà trattenuto dal datore);
- **6,50 euro** a carico dei datori di lavoro, per tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti, per 12 mensilità, destinato alle coperture del piano sanitario attraverso apposita Cassa.
- **0,55%** (in precedenza era lo 0,25%) a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti, destinato al rimborso per le assenze di malattia dei lavoratori agenziali di cui all'art. 51 del CCNL;
- **0,30%** a carico dei datori di lavoro, calcolato sull'imponibile previdenziale INPS di tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti, destinato al funzionamento degli strumenti contrattuali gestiti dall'Ente bilaterale di cui all'art. 4, commi 1-4, al finanziamento delle cedole di rimborso delle assenze per malattia e delle cedole orarie relative ai permessi sindacali di cui all'art. 4, comma 8, lett. a-b) e al finanziamento del RLST di cui all'art. 3 del CCNL.

Il pagamento di tali contributi avrà inizio a seguito di apposita circolare informativa da parte delle associazioni datoriali. Inoltre, la determinazione della suddetta contribuzione avrà una **durata di 18 mesi**, non tacitamente rinnovabile; al 31 dicembre 2022, è previsto un incontro tra le Parti per valutare le nuove percentuali.

In caso di omissione del versamento delle quote da parte del datore, l'azienda dovrà corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) non assorbibile pari a 20,00 euro mensili per 14 mensilità (non più 12) direttamente in busta paga.

## 2. POLIZZE ASSICURATIVE

L'accordo del 26 maggio 2021 ha stabilito il mantenimento delle coperture assicurative per *long term care* (LTC) e per causa morte (TCM) sino e non oltre il 1° luglio 2022 o al termine del periodo attuale di ultrattività del CCNL se antecedente, come segue:

- per la LTC, un'indennità mensile di 1.000,00 euro per un massimo di 60 mesi;
- per al TCM, è garantita la prestazione in corso a favore del dipendente, pari a 10.000,00 euro.

\*\*\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale necessità e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

*Consulenti*

*(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)*